

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
GIROGIROTONDO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMACCHIO FE VIA BELFIORE 31

Numero REA: FE - 163687

Codice fiscale: 01385890387

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B a REP.28193/18879

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART.1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Comacchio (Ferrara), la società denominata "Cooperativa Sociale Girogirotondo Società Cooperativa Sociale a r.l. - Impresa sociale", in sigla "GIROGIROTONDO IMPRESA SOCIALE" che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente sia legalmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove.

ART.2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART.3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto ivi non previsto, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui al d.lgs.3 luglio 2017 n.112 di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, e alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.4

SCOPO

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori del-

la cooperativa intendono perseguire è quello di

ottenere - tramite la gestione in forma associata - continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa ha lo scopo di:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381

- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati al fine di raggiungere e mantenere nel tempo i diritti di cittadinanza;

- attuare attente politiche sociali - sia interne alla cooperativa, sia nei rapporti con gli interlocutori esterni - per colmare eventuali carenze di produttività dei lavoratori svantaggiati, attraverso percorsi formativi individuali orientati non solo all'acquisizione di capacità professionali ma anche a progetti globali di crescita, sviluppo e spendibilità di competenze trasversali;

- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;

- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con strutture associative senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. Potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 111-septies del R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 5

OGGETTO

Con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto sociale:

A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di giovani o di persone svantaggiate, quali:

- | | |
|--|--|
| | |
| | <p>1. progettazione, organizzazione e gestione di nidi e scuole d'infanzia, nuove tipologie educative, centri infanzia, centri per Bambini e Genitori, centri ricreativi estivi, campi solari, attività di recupero scolastico (doposcuola), centri educativi, ludoteche, biblioteche, spazi aperti per bambini, spazi verdi attrezzati, laboratori grafico pittorici ed artistico espressivi e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e dei bambini in generale;</p> <p>2. progettazione, organizzazione e gestione del Servizio per l'integrazione scolastica agli alunni con disabilità o disagio socio-culturale ed economico nelle scuole di ogni ordine e grado;</p> <p>3. progettazione, organizzazione e gestione di spazi di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ludoteche, mediateche, - educativa di strada e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a giovani e adolescenti, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza;</p> <p>4. attività socio-educative sul territorio, anche attraverso seminari e convegni;</p> <p>5. attività di animazione, ludica e motoria sia invernale che estiva, organizzazione di feste tematiche per i bambini e attività didattiche, ludiche, pedagogiche e quant'altro sia funzionale all'oggetto nell'ambito di un ampio recupero dei soggetti svantaggiati od in situazione di fragilità sociale;</p> <p>6. progettazione, organizzazione e gestione di centri socio-ricreativi e culturali, centri diurni e residenziali, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone in condizioni di bisogno;</p> <p>7. gestione di strutture ricettive per soggiorni di vacanza per minori, anziani, persone con disabilità e utenti in genere nell'ambito dello sviluppo del turismo sociale, nonché la gestione di centri e strutture specifiche che permettano a tali soggetti la pratica di attività sportive, ricreative e culturali;</p> <p>8. centri di accoglienza per minori;</p> <p>9. progettazione, organizzazione e gestione di laboratori protetti, gruppi appartamento, centri</p> |

diurni e residenziali per persone con disabilità, interventi domiciliari rivolti ai disabili e alle loro famiglie nell'ambito di una relazione di aiuto;

10. servizi domiciliari a favore delle famiglie con minori figli e/o cittadini in situazione di vulnerabilità sociale.

11. gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, dipartimenti di salute mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie;

12. promozione e gestione di attività di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive della persona svantaggiata;

13. progettazione, organizzazione e gestione di corsi, semi-nari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci e dipendenti, insegnanti, educatori, animatori e baby-sitter, care giver al fine di migliorare la qualità delle prestazioni servizi fornite;

14. progettazione, organizzazione e gestione di corsi di informazione/formazione per adulti al fine di favorire le conoscenze in campo educativo (informazione, consulenza socio sanitaria e assistenziale, pedagogica, psicologica);

15. ideazione, organizzazione e gestione di progetti di educazione alla sostenibilità, finalizzati alla salvaguardia e alla tutela ambientale, nonché alla promozione di comportamenti sostenibili da realizzarsi in collaborazione con le istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati;

16. progettazione, organizzazione e gestione di centri per le famiglie e informa famiglie, counseling, servizi di sostegno e ascolto per donne sole, separate, immigrate vittime di violenza e/o con disagio psicosociale, attività di consulenza rivolti a persone in particolari condizioni di difficoltà (separazione, divorzio, conflitti genitori-figli, etc.);

17. Pronto Intervento sociale a tutela di minori

in situazione di emergenza;

18. progettazione, organizzazione e gestione di sportelli nell'ambito delle politiche giovanili: sportelli di ascolto, sportelli volti alla raccolta e diffusione di informazioni legate al mondo giovanile concernenti il lavoro, la scuola, la formazione professionale, le problematiche sociali, il volontariato, la vita culturale, locale e nazionale e l'informazione turistica

19. progettazione, organizzazione e gestione di iniziative che favoriscono l'inserimento di minori e di adulti provenienti da paesi e culture diverse nella comunità locale, organizzare scambi socio-culturali con minori di altre nazionalità (mediazione culturale);

20. elaborazione e realizzazione di ricerche, progetti culturali ed educativi, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

21. produzione e diffusione, a fini didattici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

22. organizzazione di attività sportiva e motoria per utenti in genere, con particolare impegno nei confronti di persone con disabilità nell'ambito di percorsi di autonomia e realizzazione di progetti di vita;

23. organizzazione di eventi sociali e socio-culturali finalizzati alla promozione della coesione sociale, dello sviluppo di comunità, della valorizzazione del patrimonio socio-culturale;

24. supporto alle persone non autosufficienti e/o prive di rete parentale: trasporto sociale, consegna farmaci e/o spesa a domicilio, spazi di ascolto;

25. attivazione di reti di relazioni e progettualità di co-programmazione di co-progettazione con e tra enti pubblici e privati ispirate al principio di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse sociale.

B) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci e di altri soggetti svantaggiati, nell'ambito dei settori

industriale, agricolo, artigianale, commerciale

e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto, vendita on line, o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali:

1. organizzazione e gestione di tirocini per soci e altri soggetti svantaggiati da avviare al lavoro in attuazione di uno specifico progetto individuale volto a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la personalità dell'individuo;

2. togliere organizzazione, la promozione e la gestione di servizi ricettivi e di ospitalità, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;

3. organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali - ivi comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande -, finalizzate a progetti di l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati;

4. promuovere la formazione professionale dei lavoratori soci e non soci tramite corsi, conferenze, studi e ricerche, promozione e gestione di sportelli di orientamento; tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

5. organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali, florovivaistiche;

6. organizzazione e gestione di attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;

7. lavorazione agricola a favore di terzi;

8. promuovere e gestire iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati;

9. organizzazione e gestione di lavori di manutenzione, pulizia, igiene e sanificazione presso privati, Enti pubblici o privati;

10. organizzazione e gestione di lavori di spazzamento e lavamento di aree pubbliche e private dai rifiuti di qualunque natura e provenienza, sul litorale marittimo, lacuale o fluviale; lavori di giardinaggio e servizi ambientali presso privati e enti pubblici e privati; lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato nonché opere di manutenzione minuta in genere

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381 - sono realizzate con gestioni amministrative separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

Potrà inoltre emettere titoli obbligazionari e

altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo 4° del presente Statuto.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

ART.6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Compatibilmente con il loro stato soggettivo, la cooperativa può ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Possono inoltre rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che

esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Possono essere ammessi soci finanziatori di cui al successivo Titolo 4°.

ART.6-BIS

SOCI SPECIALI

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

3. La quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti

dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Al termine di un periodo di due anni il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

ART.7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale ma-

turata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

A. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;

B. la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;

C. la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci;

D. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La persona giuridica che intende essere ammessa ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:

1. la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;
2. estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare la società nei confronti della cooperativa
3. quanto previsto ai precedenti punti C) e D) relativi alle persone fisiche.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del

presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.8

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute.

I soci possono pertanto esercitare diritto di recesso dalla cooperativa con preavviso di novanta giorni e non prima di due anni dal loro ingresso in cooperativa.

Le quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Le somme eventualmente versate a titolo di tassa di ammissione non sono rimborsabili.

ART.9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a

proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Le quote di capitale sociale sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci cooperatori sono obbligati:

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in

relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) se socio lavoratore ai sensi della legge 142/2001, il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualunque motivo.

ART.10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Nel caso di soci persone giuridiche di cui al precedente articolo 6, la qualità di socio si perde per recesso, esclusione e in caso di scioglimento.

ART.11

RECESSO

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) se socio lavoratore ai sensi della legge 142/2001, il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualunque motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di

amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 46.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Ai sensi dell'art.5, comma 2, della legge 142/2001, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il medesimo.

ART.12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o venga sottoposto a procedure concorsuali o fallimento;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo;
- 4) che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/2001 -abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

4.1) subordinato

a. per mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;

b. per mutuo consenso o per dimissioni volontarie, anche durante il periodo di prova;

c. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

d. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

e. per cessione di ramo d'azienda da parte della Cooperativa, con conseguente prose-

cuzione del rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro

f. per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo le condizioni e le modalità previste dalla legge e dall'apposito Regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

4.2) diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso;

2. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;

5) che abbia avuto accesso ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo _6 del presente statuto, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che con il suo comportamento abbia arrecato grave pregiudizio morale o materiale alla Cooperativa, anche attraverso il compimento di atti che ne possano ledere la reputazione e il buon nome verso gli altri soci, i dipendenti, i terzi, i committenti e i clienti

12) se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6-bis, che non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale

13) se socio persona giuridica ex articolo 11 della legge 381/1991, che sia stato sottoposto a procedure concorsuali o di cui sia stata accer-

tata la responsabilità nelle ipotesi previste

dagli articoli 24 e ss. del d.lgs. 231/2001.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può attivare le procedure di cui al successivo articolo 46, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio lavoratore comporta la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il medesimo, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 142/2001.

ART.13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno preventivamente demandate alla decisione degli organismi di cui al successivo articolo 46 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. L'iniziativa del socio non ha effetto sospensivo della delibera del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.

ART.14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto ed effettivamente versato, eventualmente aumentato per effetto di rivalutazione o ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

Le quote si considerano vincolate a favore della Cooperative a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Le somme eventualmente versate a titolo di tassa di ammissione non sono rimborsabili.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le somme assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

ART.15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART.16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI - RESPONSABILITA' DEL
SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle somme loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso verranno devolute, con delibera del consiglio di amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

Il socio che cessa di fare parte della Cooperativa, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti sottoscritti e non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se - entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Allo stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

ART.17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo è disciplinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico riconosciuto

ai soci lavoratori, si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art.3, comma 2, lettera b) del d.lgs. 112/2017 in materia di importi massimi delle retribuzioni e dei compensi nonché le disposizioni di cui all'art.13, comma 1, del medesimo d.lgs.112/2017 in materia di differenziali retributivi. La cooperativa rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Il Regolamento Interno può inoltre definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone l'occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che determinino contrazioni dell'attività e non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, al fine di evitare riduzioni dell'organico, il consiglio di amministrazione o il soggetto da questo formalmente delegato potrà disporre la temporanea sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera d) della legge 142/2001, con le modalità e gli effetti previsti dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che determinino contrazioni di attività e non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, al fine di evitare riduzioni di organico, il consiglio di amministrazione o il soggetto da questo formalmente delegato potrà disporre la temporanea sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio, ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera d) della legge 142/2001, con le modalità e gli

effetti previsti dall'apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART.18

SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile.

Rientrano in tale categoria i 'soci sovventori' disciplinati dall'articolo 4 della legge 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

ART.19

CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il 'fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art.26 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART.20

TRASFERIMENTO DEI TITOLI DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo

gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il consiglio di amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.

ART.21

CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.- che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori;
- gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale;
- i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto;
- il termine minimo di durata del conferimento
- i compiti attribuiti al CDA ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione dei titoli.

ART.22

DIRITTO DI VOTO

L'esercizio del diritto di voto del "socio finanziatore" spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Qualora siano emesse azioni di cui all'art.4 della legge 59/1992, a ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, da riconoscersi in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 50 (cinquanta) azioni: n.1 (uno) voto
- da 51 (cinquantuno) a 100 (cento) azioni: n.2 (due) voti;
- da 101 (centouno) a 200 (duecento) azioni: n.3 (tre) voti;
- da 201 (duecentouno) a 300 (trecento) azioni: n.4 (quattro) voti;
- oltre 300 (trecento) azioni: n.5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art.2370 del codice civile. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

ART.23

DIRITTI DEI SOCI FINANZIATORI

Ai soci finanziatori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero maggiore di amministratori o sinda-

ci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 17.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

ART.24

RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Oltre ai casi previsti dall'art.2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso e in caso di liquidazione della partecipazione del socio finanziatore, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui agli artt.2437-bis e seguenti del codice civile, esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art.2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti.

ART.25

OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

• il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche di cui alla legge 381/1991, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore come stabilito nel precedente articolo 7 del presente statuto;

b) dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,0 (venticinque virgola zero);

c) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di EURO 25,00 (venticinque/00), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.3 del presente Statuto;

d) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

f) dalla riserva straordinaria indivisibile.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART.27

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal I (primo) gennaio al

31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto in ogni caso della disposizione di cui all'articolo 111-septies del R.D. 30/03/1942 n.318.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero - quando ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile - entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione adottata entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

La Cooperativa redige inoltre il Bilancio sociale in conformità alle Linee Guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché secondo le indicazioni della vigente normativa regionale in materia di cooperazione sociale.

Nel bilancio sociale, la Cooperativa dà conto del rispetto dei parametri fissati dall'art.13 del d.lgs.112/2017 in materia di divario retri-

butivo tra i lavoratori.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito e proporzionale della quota di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico: per i soci lavoratori titolari di un rapporto ulteriore di lavoro subordinato, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale; per i soci lavoratori titolari di un rapporto ulteriore di lavoro diverso da quello subordinato, in relazione all'ammontare del compenso pattuito per lo svolgimento dell'incarico, tenuto conto del settore in cui questo è svolto. I parametri di incidenza di tali criteri verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART.28

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori e finanziatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici sia a fini civili sia fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA'
ART.29

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART.30

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sul quotidiano a diffusione na-

zionale "Il Resto del Carlino" almeno quindici

giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni ovvero 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART.31

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

2) approva inoltre il bilancio sociale in con-

formità alle Linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, ai sensi del d.lgs.112/2017, nonché secondo le indicazioni della vigente normativa regionale in materia di cooperazione sociale;

3) determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei soci persone giuridiche;

4) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

5) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

6) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

7) conferisce, su proposta motivata del collegio sindacale se nominato, l'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato;

8) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;

9) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

10) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

11) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

12) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di

maggiorazione retributiva, secondo le modalità

stabilite in accordi stipulati come per legge;
13) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto, nonché la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
14) delibera la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile
15) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

ART.32

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART.33

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi e si procederà normalmente per alzata di mano, salvo diversa deliberazione assunta dalla stessa Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole di

cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale che comporti la modifica sostanziale del settore di attività della cooperativa, la proroga della società, la liquidazione e la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART.34

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte e nei confronti dei quali non sia stato avviato un procedimento di esclusione.

Ogni socio cooperatore - sia esso socio lavoratore, socio volontario o socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 381/1991 - ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale, si applica il disposto dell'articolo 6-bis del presente Statuto.

I voti spettanti al socio finanziatore sono determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sempre nei limiti complessivi di cui al precedente articolo 21 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore, socio volontario, socio persona giuridica o socio finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori

dell'assemblea, senza diritto di voto.

Può essere prevista, inoltre, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART.35

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti e rappresentati.

L'assemblea nomina un segretario e quando necessario due scrutatori; il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve consentire - per

ciascuna votazione e anche per allegato - l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.36

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di consiglieri, in numero da tre a nove, eletti dall'assemblea dei soci. Spetta all'assemblea dei soci determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci lavoratori. Un numero di consiglieri inferiore a 1/3 (un terzo) dei componenti del CDA può essere scelto tra i soci finanziatori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci finanziatori persone giuridiche.

Possono essere eletti in qualità di amministratori coloro che:

- godano dei diritti di cui all'art.2382 del codice civile e non si trovino in situazioni di incompatibilità di cui all'art.2390 del codice civile;

- non abbiano riportato sentenze di condanna per i reati di cui al Libro II, Titolo XII (reati contro la persona), e Titolo XIII (reati contro il patrimonio) del codice penale e per i reati previsti dal d.P.R. 390/1990 e ss.mm.ii. (TU disciplina degli stupefacenti);

- non si trovino nelle condizioni previste dall'art.80, comma 1, del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

Gli amministratori rimangono in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea, e sono rieleggibili; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adem-

pimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. in base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. la mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale: spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, periodicamente e in ogni caso almeno ogni 180 (centottanta) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i

piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART.37

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta, contenente la specifica delle materie da trattare, da parte di almeno tre amministratori o dal collegio sindacale se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Può essere prevista, inoltre, la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente del CdA anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i

luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

ART.38

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di

amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o finanziatori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve sempre essere costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio decade; a norma del 4° comma dell'art.2386 del codice civile, l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

ART.39

PRESIDENTE

A norma dell'art.7, comma 2, del d.lgs. 112/2017, non possono assumere la presidenza del consiglio di amministrazione della cooperativa i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche previste dall'art.1, comma 2, del d.lgs.165/2001 e ss.mm.ii..

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a uno o più membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. Detta delega deve in ogni caso risultare dal libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presi-

dente tutte le sue attribuzioni spettano al VicePresidente.

La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III - ORGANI DI CONTROLLO

ART. 40

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente art. 31, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

L'assemblea nomina il presidente del Collegio.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART.41

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre le attribuzioni previste dal d.lgs. 14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", e comunque ai sensi della legge tempo per tempo vigente

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro

Al collegio sindacale può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle sue riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART.42

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali

criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo

nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto

2) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione

3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano

4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART.43

SCIoglimento

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea - con le maggioranze previste dall'articolo 33 del presente statuto -, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la

liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'articolo 33 del presente statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.44

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28 ovvero aumentato per effetto dell'erogazione di ristorno, e dei dividendi eventualmente maturati.

ART.45

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento del servizio di mediazione della Camera di commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dal d.lgs. 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

ART.46

DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutua-

lità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli artt.26, 27, 28 e 45 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile, della legge 381/1991 e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché - in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica - le disposizioni in materia di impresa sociale. Firmato: Roberta Fogli - GIUSEPPE BIGNOZZI Notario sigillo